

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 e relativi subemendamenti</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di nuova formulazione</i>)	70

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 92 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 8.25.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo

per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rilevato che le proposte emendative tra-

smesse dall'Assemblea non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 8.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che sono stati presentati gli emendamenti 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 del relatore (*vedi allegato 1*) e che alle 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti. Sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 4.14 e 5.78 del relatore (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che è stato presentato l'emendamento 3.18 del relatore e che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 8 della giornata odierna; precisa che sono stati presentati 4 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Non avendo finora partecipato ai lavori della I

Commissione chiede al presidente quali siano le regole con riguardo agli interventi in dichiarazione di voto.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, su ciascuna proposta emendativa, è consentito un intervento per gruppo per una durata massima di tre minuti. Avverte quindi che l'emendamento Iezzi 3.7 è stato ritirato dai presentatori.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Lucaselli 01.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere contrario sui subemendamenti Boschi 0.3.18.1, 0.3.18.2, 0.3.18.3 e 0.3.18.4, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.18. Esprime parere contrario sul subemendamento Boschi 0.4.14.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.14. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Iezzi 5,9, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento a sua firma 5.78. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bonafè 5.10, 5.11 e 5.12, sugli identici emendamenti Bonafè 5.13 e Auriemma 5.15, nonché sui subemendamenti Bonafè 0.5.78.1 e 0.5.78.2, Boschi 0.5.78.3, Bonafè 0.5.78.4, 0.5.78.5, Boschi 0.5.78.6 e 0.5.78.7, Bonafè 0.5.78.8, Boschi 0.5.78.9, Bonafè 0.5.78.10 e Boschi 0.5.78.11. Esprime parere favorevole sul subemendamento Iezzi 0.5.78.12, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.78. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Iezzi 5.35, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento a sua firma 5.78. Esprime parere contrario sugli emendamenti Kelany 5.45, sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 5.74, Bonafè 5.76 e Zaratti 5.77; esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 7.35, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 7.37. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ascari 7.09; esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 8.2 e sull'emendamento 10.2 del Governo.

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento a sua firma 11.6.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 10.2 del Governo ed esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 del relatore.

Augusta MONTARULI (FDI) sottoscrive l'articolo premissivo Lucaselli 01.01 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo premissivo Lucaselli 01.01 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) coglie l'occasione per illustrare il senso dei subemendamenti a sua firma riferiti all'emendamento 3.18 del relatore che rappresenta un'ulteriore compressione del diritto di difesa, dal momento che interviene sull'onorario del difensore d'ufficio, prevedendo in caso di rigetto dell'istanza di sospensione, la contestuale dichiarazione da parte del giudice della cessazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Considerato che, a seguito delle modifiche proposte dal relatore, si impedisce anche al difensore di rivalersi nei confronti dell'interessato, essendo stabilito che egli non abbia diritto alla liquidazione del compenso, si domanda chi, al netto di pochi avvocati mossi da convinzione personale profonda, deciderà di assumere la difesa di un soggetto straniero che ricorra contro la decisione di espulsione. Facendo presente che in tal modo si priva di fatto il soggetto straniero del diritto alla difesa, aggiunge che l'emendamento del relatore introduce nei confronti degli avvocati il principio non corretto della prestazione gratuita. Rilevando quindi come le modifiche introdotte dall'emendamento del relatore non siano in linea con i principi del nostro ordinamento che regolano l'attività dei tribunali in Italia, considera l'intervento ancor più grave perché operato nei confronti di un soggetto

che, in quanto straniero, si trova già in una condizione di maggiore difficoltà nell'accesso al diritto di difesa.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che l'articolo 24 della Costituzione garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale, che rappresenta un diritto inviolabile della persona oltre che un principio fondamentale degli ordinamenti democratici. Nel richiamare il contenuto del citato articolo della Costituzione, rileva che il diritto di agire in giudizio nei confronti di tutti è strettamente connesso al diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, vale a dire al diritto del soggetto ad essere assistito da una persona esperta. Nel sottolineare che, trattandosi di un diritto inviolabile, esso è riconosciuto a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica ed economica, ritiene che, al *vulnus* alla nostra Costituzione e al diritto internazionale, si aggiunge il danno nei confronti degli avvocati. Nel ricordare che il medesimo articolo 24 della Costituzione introduce l'obbligo di assicurare « ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione », rileva come l'emendamento del relatore sia in contrasto anche con il principio di uguaglianza sostanziale garantito dall'articolo 3 della Costituzione. Ricorda in conclusione che il regio decreto n. 3282 del 1923 ha introdotto l'obbligo per avvocati e procuratori del patrocinio gratuito nei confronti dei poveri, successivamente sostituiti con la denominazione dei non abbienti con la legge n. 533 del 1973 in materia di patrocinio gratuito nelle controversie di lavoro.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.1.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo nuovamente su una questione centrale, si domanda quale sia il reale intento del relatore e del Governo, che di fatto azzerando la possibilità di compenso dell'avvocato impediscono la difesa del soggetto straniero. Escludendo che la spiegazione di tale scelta possa risiedere nell'esigenza di snellire le procedure, ipotizza che

Governo e relatore siano giunti alla conclusione che il gratuito patrocinio è inutile e li invita, dunque, se così è, a sopprimere del tutto l'istituto. Nel caso in cui invece la soppressione di fatto del gratuito patrocinio riguardi unicamente il caso specifico, vi ravvisa l'intenzione di accanirsi contro il soggetto straniero, con una scelta di natura politica non sorretta da motivi razionali oltre che in contrasto con i principi del nostro ordinamento. Concludendo che evidentemente la maggioranza considera i migranti stranieri alla stregua di persone « di serie B », alle quali impedire di esercitare i propri diritti, anche al fine di ridurre la presenza in Italia, definisce vergognoso l'intervento recato dall'emendamento 3.18 del relatore. Non volendo in alcun modo essere corresponsabile di una simile impostazione, interverrà in tutte le occasioni offerte, pur nel poco tempo a disposizione.

Marco GRIMALDI (AVS), a sostegno delle considerazioni della collega Boschi, intende richiamare i contenuti di due sentenze della Corte costituzionale. Fa quindi presente che con la sentenza n. 98 del 1984 la Corte costituzionale attribuisce all'articolo 24 della Costituzione « valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona » precisando che, di conseguenza, « esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella della speditezza del processo ». Aggiunge che con la sentenza n. 198 del 2000 la Corte costituzionale afferma che « lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato ». Ricorda inoltre che l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto di qualsiasi individuo a « difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia ». Concorda con le

considerazioni della collega Boschi con riguardo al reale intento di Governo e maggioranza, sottolineando che a suo parere la misura che ci si appresta ad introdurre con l'approvazione dell'emendamento 3.18 del relatore sarà « spazzata via », essendo contraria alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo oltre che dannosa nei confronti dell'avvocatura.

Matteo MAURI (PD-IDP) sollecita i colleghi a porre attenzione alla questione, sottolineando che il diritto alla difesa è un principio dello Stato di diritto e dello Stato liberale. Si rivolge a quanti, nell'aula di Commissione, si fregiano di condividere i principi dello Stato liberale o attaccano costantemente la magistratura, avendo in molti casi chiaro il diritto alla difesa. Si domanda come si faccia a chiudere gli occhi e a limitarsi ad alzare la mano per votare di fronte a disposizioni che, come in tutti i provvedimenti del Governo in materia di immigrazione, se la prendano con i più deboli e in questo decreto in particolare anche con i bambini. Dichiaro di non comprendere come si possa andare avanti così, appellandosi a chi tra i colleghi intenda leggere le misure introdotte, riflettere su di esse e interrogarsi con la propria coscienza.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.2.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), insistendo sulla questione, rileva come l'emendamento 3.18 del relatore sia stato presentato alle ore 20.30 di ieri, sulla scorta tuttavia di una disposizione di analogo tenore contenuta nell'emendamento 3.17 del collega Iezzi, del quale erano a conoscenza da molto tempo. Nel rilevare quindi che relatore e Governo hanno avuto molti giorni a disposizione per depositare tale proposta emendativa, si domanda se essa sia frutto di un'amnesia collettiva in materia di diritto difesa, rivolgendosi in maniera particolare al collega Michelotti che per di più svolge la professione di avvocato. Ipotizza in alternativa che la maggioranza sia perfettamente consapevole dell'incostituziona-

lità della norma e che tuttavia la introduca comunque nel provvedimento quale *spot* elettorale, a dimostrazione della volontà di espellere il maggior numero di stranieri, privandoli addirittura del diritto di difesa. Sottolineando come l'emendamento del relatore sia stato presentato *in limine mortis*, nella speranza forse che passasse sotto traccia, ribadisce la richiesta di chiarimenti al relatore e al Governo in merito alle reali ragioni dell'intervento, preannunciando che in caso di mancata spiegazione insisterà con la propria contrarietà.

Marco GRIMALDI (AVS) aggiunge un ulteriore dettaglio, avvertendo che le modifiche recate con l'emendamento del relatore metteranno in cattiva luce l'Italia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. Ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte ha affermato che il diritto di accesso alla giustizia, e più in generale il diritto alla parità delle armi nel processo, deve essere effettivo anche nei processi diversi da quello penale, di modo che l'assistenza legale da parte di un avvocato in favore degli individui privi delle risorse economiche necessarie per il pagamento del difensore s'impone sempre, purché corrisponda agli interessi della giustizia. Richiama inoltre il contenuto dell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sottolineando tra l'altro come ogni individuo abbia il diritto «ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo». Ribadisce quindi la richiesta al relatore di esplicitare il proprio punto di vista in merito, evidenziando che l'emendamento 3.18 è arrivato ieri sera *in extremis* quando i deputati erano impegnati in Assemblea con l'esame degli ordini del giorno.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.3.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sul subemendamento 0.3.18.4, torna sul tema dell'impossibilità di rivalersi delle spese sostenute. Ribadisce come indubbiamente vi saranno avvocati comunque disponibili ad assistere l'immigrato per ragioni valoriali ed etiche personali, ma sottolinea come lo Stato non possa fondare il rispetto del diritto di difesa sulle scelte personali dei singoli. Ritiene ingiusto che lo Stato obblighi l'avvocato, intenzionato comunque ad assistere l'immigrato, a rinunciare al proprio compenso.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come già vi siano nel Paese migliaia di avvocati che lavorano *pro bono* o che accettano patti di quota lite e che dunque lavorano senza certezze in ordine al compenso. Sottolinea che un conto è la vocazione personale del singolo, altro sono le scelte del legislatore, che non può imporre a un'intera categoria di lavorare senza compenso. Ribadisce che gli stranieri, dinanzi alla giurisdizione, devono avere gli stessi diritti di difesa dei cittadini. Ricorda in merito che l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che ogni persona, i cui diritti e le cui libertà siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare aggiungendo che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.4.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene sull'emendamento del relatore 3.18 ribadendo che esso introduce un elemento di grave discriminazione nei confronti degli stranieri che hanno diritto di ricevere una difesa adeguata, anche se destinatari di un provvedimento di espulsione. Nel sottolineare nuovamente come molti avvocati siano disponibili a svolgere il patrocinio rinunciando al compenso, attraverso una scelta personale, ribadisce l'ingiustizia di una di-

sposizione che obbliga invece la categoria a svolgere *pro bono* la difesa degli stranieri e si chiede quale sia la ratio dell'imposizione di questo sacrificio solo agli avvocati e non anche, ad esempio, agli infermieri o a qualsiasi altra categoria che ha la missione di assistere i soggetti più vulnerabili, alla quale si potrebbe chiedere di agire a titolo di volontariato. Conclude affermando la convinzione che il diritto di difesa sia un diritto fondamentale, da garantire a tutti, agli stranieri come ai cittadini.

Marco GRIMALDI (AVS), ricordando che l'articolo 24 della Costituzione prevede, al terzo comma, che devono essere assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ribadisce che l'emendamento del relatore non solo priva il migrante del proprio diritto di difesa, ma lede anche i diritti degli avvocati e si dice stupito dal silenzio del relatore, che avrebbe potuto fornire qualche chiarimento sui tanti dubbi paventati nella mezzora di svolgimento del dibattito sul suo emendamento e lo esorta a prendere la parola.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alle richieste di chiarimenti al relatore, al fine di comprendere la *ratio* della modifica proposta con l'emendamento 3.18 del relatore. Si dichiara preoccupata per la violazione del diritto di difesa, che mette in discussione il principio dello Stato di diritto e lo fa in relazione a persone deboli, che già sono in una condizione di difficoltà. Invita a considerare che se oggi il diritto alla difesa viene escluso per i migranti, domani potrebbero fare le spese di questa violazione dello Stato di diritto anche altre categorie di soggetti.

La Commissione approva l'emendamento 3.18 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) illustra il suo subemendamento 0.4.14.1, volto a intervenire sull'automatismo dell'estinzione del procedimento previsto dal decreto-legge, che l'emendamento del relatore si limita a precisare. Si dichiara fermamente

contraria all'estinzione automatica del procedimento, ritenendo che alla Commissione territoriale competente debba essere data la possibilità di valutare, caso per caso e apprezzate le specifiche circostanze, se estinguere o no il procedimento, senza alcun automatismo.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.4.14.1; approva quindi l'emendamento 4.14 del relatore (*vedi allegato 2*).

Igor IEZZI (LEGA) ritira l'emendamento 5.9, del quale è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.10.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 5.11 volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'interno debbano essere fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore. Afferma che, al di fuori del contesto nel quale avviene questa discussione, l'emendamento troverebbe concordi tutti, perché sostiene principi basilari; registra però, nel dibattito sulla conversione del decreto-legge, il parere contrario di relatore e Governo e ritiene dunque la contrarietà a questo emendamento il simbolo emotivo e valoriale della discussione in corso.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) evidenzia come gli emendamenti in corso di esame rappresentino il cuore del procedimento di conversione del decreto-legge perché intervengono sull'articolo 5 e si dice rammarricata dal fatto che si sia giunti a esaminare la norma sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati con i tempi per gli interventi già contingentati. Sottolinea che gli emendamenti del Partito democratico all'articolo 5 esprimono principi di buon senso, chiedendo che dei minori stranieri non accompagnati si faccia carico il sistema di accoglienza e integrazione, con

risorse adeguate. Ricordando quanto dichiarato dal Sottosegretario Molteni nel corso del dibattito, circa lo stanziamento di nuove risorse in sedi diverse da questo decreto-legge, evidenzia come l'emendamento 5.11 non richieda finanziamenti ma si limiti a svolgere affermazioni di principio che dovrebbero essere da tutti condivise.

Marco GRIMALDI (AVS) sottolinea la delicatezza dell'argomento dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rammentando di aver svolto personalmente molti sopralluoghi negli scorsi anni nei centri di permanenza per i rimpatri, incontrandovi anche minori che non avrebbero dovuto trovarsi lì. Sottolinea infatti come dai 16 ai 20 anni non siano quelli i luoghi adatti ad accogliere ragazzi che, spesso da soli, hanno attraversato nazioni e continenti, subendo ogni genere di violenza, con il carico psicologico delle famiglie che si sono lasciati alle spalle e che hanno spesso affidato loro la speranza del futuro di una intera comunità.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.11.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sia prevista una sospensione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, prendendo atto che a breve inizierà la seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che la Commissione nella precedente seduta ha esaminato le proposte emendative e subemendative recate dal fascicolo in distribuzione fino all'emendamento Bonafè 5.11. Avverte che si riprende quindi dall'emendamento Bonafè 5.12.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auriemma 5,15; s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel far presente che con l'emendamento Bonafè 5.15 si torna sulla questione relativa alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, considera grave e inaccettabile collocare soggetti sedicenni nei centri per gli adulti, sulla base di una disposizione del prefetto. Nel ricordare che il diritto europeo ci richiama al rispetto del superiore interesse del minore, da valutarsi concretamente con riguardo al caso specifico, evidenzia come il decreto in esame non ponga l'obbligo di tale valutazione in capo al prefetto, il quale opera in maniera automatica, avendo come unico criterio la capienza della struttura. Considera l'emendamento della collega Bonafè ragionevole dal momento che è volto a coinvolgere i comuni nell'individuazione di una soluzione migliore, in linea con le disposizioni della legge n. 47 del 2017 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, cercando di mettere a

loro disposizione le necessarie risorse finanziarie. In conclusione evidenzia quindi che l'emendamento Bonafè 5.15 tenta di ridurre il danno determinato dall'intervento del Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 5.15 interviene sull'articolo più sensibile dell'intero provvedimento che si occupa dei minori stranieri non accompagnati, rispetto al quale si sarebbero augurati una dimostrazione di apertura da parte del Governo e della maggioranza. Nel sottolineare che dall'adeguata accoglienza dei minori stranieri passa la capacità di integrazione del nostro Paese, fa presente che l'obiettivo del suo emendamento era quello di avanzare una proposta migliorativa del testo, nel presupposto, che supponeva comune, del superiore interesse del minore. Ritiene che tale superiore interesse valga a maggior ragione per i minori stranieri che sono più fragili. Sottolinea quindi che l'emendamento è volto a prevedere in tema di accoglienza dei minori l'intervento dei comuni, con il coinvolgimento del Tavolo di coordinamento, e in linea con le norme europee in materia di superiore interesse del minore. Come verrà evidenziato anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, considera inaccettabile che soggetti minorenni vengano ospitati in centri per gli adulti, in condizione di promiscuità, senza che tale scelta sia giustificata da relazioni familiari o amicali. Nell'esprimere dispiacere per non essere riusciti a mitigare l'intervento del Governo, approfitta dell'emendamento a sua firma per lasciare agli atti questa ulteriore critica alla scelta operata con il decreto in esame.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che vi siano ancora margini di mediazione, conoscendo la sensibilità di molti colleghi sul tema. Rileva quindi che l'emendamento Bonafè 5,15, nel rispetto della Costituzione oltre che delle diverse convenzioni internazionali, tiene in conto il lavoro svolto in favore dell'accoglienza dei minori da molti amministratori locali, che in più occasioni hanno chiesto di valutare i limiti del ter-

ritorio, non soltanto in tema di offerta scolastica. Fa presente che la soluzione a tali questioni non è certamente quella proposta dall'articolo 5 del decreto, che delega ai prefetti, in caso di mancanza di strutture ricettive, la sistemazione dei minori in centri per gli adulti che sono inadeguati in generale e a maggior ragione in tali casi. Nel richiamare gli annunci del Governo e della maggioranza da ultimo martedì scorso, in occasione del dibattito in Assemblea sul protocollo con l'Albania, fa presente che l'accertamento dell'età del soggetto è una procedura complessa e non istantanea e pertanto non si può assumere il rischio che il minore che già è stato oggetto di abusi e violenze, finisca in centri inadeguati. Invita pertanto il Governo ed il relatore a riconsiderare il parere sull'emendamento Bonafè 5.15.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel segnalare che questi sono gli ultimi minuti a disposizione del Parlamento per apportare modifiche al decreto in esame, rivolge un appello ai colleghi a non sprecare l'occasione di accogliere le modifiche proposte dalle opposizioni sulla parte più odiosa del provvedimento, che affronta con un approccio cinico una materia delicatissima. Comunque la si pensi sulla gestione dell'immigrazione, sottolinea che in questo caso si sta parlando di soggetti minori. Nel ricordare che solo pochi mesi fa l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per aver ospitato a lungo un soggetto minore in un centro per adulti, evidenzia il fatto che con il decreto in esame il Governo fa il furbo introducendo una norma che legittima tale scelta, sperando probabilmente che i minori si allontanino dal nostro Paese invece di offrire loro la tutela di cui hanno bisogno. Rivolge quindi un ultimo appello alla maggioranza a migliorare il testo.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.15.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.5.78.1 è volto a sopprimere una parte

dell'emendamento del relatore, che tuttavia appare non condivisibile nella sua totalità. Sottolinea infatti che tale emendamento prevede che, in ragione della momentanea indisponibilità di strutture ricettive specifiche, il prefetto possa disporre la temporanea accoglienza dei minori in centri per adulti, per un periodo non superiore a novanta giorni, che saranno ulteriormente prorogabili a seguito dell'approvazione del subemendamento del collega Iezzi. Chiede quindi di sopprimere la disposizione, sollecitando una maggiore attenzione nei confronti di una categoria fragile, che richiede le necessarie tutele, anche attraverso idonei progetti di integrazione. In conclusione ribadisce di non condividere l'intervento recato dall'articolo 5, su cui l'opposizione è intervenuta con molte proposte emendative e rispetto alle quali si sarebbe augurata un approccio diverso da parte del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bonafè 0.5.78.1 e 0.5.78.2.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) evidenzia il carattere provocatorio del subemendamento a sua firma 0.5.78.3, che interviene a ridurre a venti giorni il termine massimo di permanenza del minore non accompagnato in strutture governative ai fini della sua identificazione. Fa presente infatti che con il decreto in esame il Governo ha cancellato il diritto di difesa per lo straniero, ha equiparato i minori a soggetti maggiorenni, ha raddoppiato per legge i limiti di capienza dei centri, non ha coinvolto gli enti locali nell'accoglienza né ha messo a loro disposizioni le risorse finanziarie. Invita quindi ironicamente i colleghi a completare il capolavoro, riducendo anche i termini della permanenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Boschi 0.5.78.3, Bonafè 0.5.78.4, Boschi 0.5.78.5, 0.5.78.6 e 0.5.78.7 e Bonafè 0.5.78.8.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), precisando che diversamente dal subemendamento a sua firma 0.5.78.3, quello in esame

non ha carattere provocatorio rappresentando al contrario un intervento di sostanza, ribadisce di non accedere all'impostazione del Governo con riguardo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in centri per adulti. Aggiunge che il Governo, a fronte del fallimento della propria politica migratoria e dell'incapacità a realizzare nuove strutture ricettive, interviene per decreto a raddoppiare la capienza dei centri, con le inevitabili conseguenze in termini di vivibilità e di condizioni igienico sanitarie. Rileva che a fronte di tale intervento il suo subemendamento è volto almeno a ridurre il danno, prevenendo l'incremento del 25 per cento della capienza, in luogo del previsto 50 per cento.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che attraverso ripetute deroghe si sono rese invivibili molte delle nostre strutture carcerarie, lasciando peraltro sola la polizia penitenziaria a gestire situazioni sempre più difficili, preannuncia che analogo sarà il destino per i centri destinati ai migranti. Ritiene infatti che la vicenda dei centri di permanenza per il rimpatrio e dei centri di accoglienza straordinaria costituisca la fotografia del male tutto italiano per cui misure temporanee diventano strutturali, rendendo infernali le condizioni di vita in quei luoghi. Nel sottolineare che oltretutto i centri per i migranti, pur non essendo carceri, sono destinati a diventarlo, considera di buon senso il subemendamento della collega Boschi, che almeno dovrebbe indurre una riflessione. Chiede quindi di accantonare momentaneamente il subemendamento, al fine di un cambiamento del parere espresso.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea che a sua avviso l'incremento del 25 per cento della capienza dei centri prodotto dal subemendamento della collega Boschi è fin troppo ampio, andando già oltre i limiti dell'accettabile. Nel sottolineare come già allo stato attuale, a causa di regole costantemente disattese, la situazione dei diversi centri di accoglienza sia allarmante, ricorda che il grado di democrazia di un Paese si misura anche alla luce della ge-

stione delle persone reclusi in carcere. Richiamando la difficile condizione di vita in molti degli istituti penitenziari italiani, fa presente che i migranti, i quali a differenza dei detenuti non hanno commesso reati, sono destinati a vivere peggio dei carcerati. Nel ricordare che almeno nelle carceri vigono alcune regole, relative per esempio all'ora d'aria o alle visite dei familiari, ribadisce quanto sia indegno l'aumento della capienza dei centri decisa per legge.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.5.78.9.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene per illustrare il subemendamento 0.5.78.10 a sua prima firma, volto a sopprimere tutta la parte dell'emendamento 5.78 del relatore che consente il trattenimento dei minori nei centri per adulti. Dopo aver rilevato che il Governo avrebbe dovuto impegnarsi negli scorsi mesi per dare attuazione alla cosiddetta Legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati, invece di smantellarla oggi, sottolinea come nessuno dei provvedimenti in materia di immigrazione sino ad oggi adottati dall'Esecutivo abbia fermato gli sbarchi. Evidenzia che, da ultimo, per tamponare una situazione che il Governo non riesce a gestire, si introducono soluzioni che sono in contrasto con l'interesse dei minori non accompagnati, ma anche in contrasto con il nostro interesse ad integrare questi ragazzi e queste ragazze, e che si pongono in violazione delle norme internazionali e europee che esigono il rispetto del superiore interesse del minore, che non è dato verificare in questo caso.

La Commissione respinge il subemendamento Bonafè 0.5.78.10.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere il subemendamento Boschi 0.5.78.11, volto a restringere da 90 a 30 giorni la massima durata consentita per il trattenimento dei minori nei centri per adulti. Ribadendo le forti critiche per le disposizioni del decreto-legge che consen-

tono il trattenimento dei minori nei centri dedicati agli adulti, si chiede se i parlamentari presenti sarebbero disposti a veder trattare così i propri figli all'estero. Sostiene che questa disciplina crea un diritto di serie B, caratterizzato da minori garanzie, da applicare a soggetti fragili rigorosamente non italiani e che lo smantellamento di tutte le garanzie nei confronti dei minori stranieri non accompagnati persegue l'obiettivo di brutalizzarli e di costringerli così ad andarsene. Evidenzia che, se questa è la logica degli interventi della maggioranza, allora ciò determina per il nostro Paese la perdita dell'umanità e dell'autorevolezza internazionale. Nel complimentarsi ironicamente con la maggioranza per queste politiche, conclude l'intervento ricordando che la civiltà di un Paese si misura da come vengono trattati i più fragili.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che tutto questo affannarsi per ridefinire i termini di permanenza dei minori nelle strutture, allungandoli piuttosto che riducendoli, non muove dall'effettivo interesse verso i minorenni. Sottolinea che, se infatti l'interesse dei minori fosse al centro dell'attenzione del legislatore, ci si occuperebbe non solo della loro presa in carico ma di individuare modalità idonee a garantirgli un futuro, ci si preoccuperebbe di ciò che accade dopo la prima accoglienza, costruendo percorsi effettivi di integrazione e di studio, reperendo idonee risorse. Stigmatizza il fatto che, invece, si preferisce pensare, allo spirare dei termini, al fatto che questi ragazzi abbandonano il nostro Paese, eventualmente anche mettendosi in cammino senza scarpe adatte per attraversare le Alpi.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.5.78.11; approva, con distinte votazioni, il subemendamento Iezzi 0.5.78.12 e l'emendamento 5.78 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Iezzi 5.35 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.78 del relatore. Comunica poi che l'emendamento Kelany 5.45 è stato ritirato dalla

presentatrice. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 5.74: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte infine che gli identici emendamenti Bonafé 5.76 e Zaratti 5.77 sono assorbiti dall'emendamento 5.78 del relatore.

Ricorda che per quanto riguarda l'emendamento Ascari 7.35, sottoscritto anche dall'onorevole Boldrini, nella seduta antimeridiana il relatore ha espresso un parere favorevole subordinatamente a una nuova formulazione. Chiede dunque all'onorevole Boldrini, che aveva sottoscritto l'emendamento originario, se accetti la riformulazione proposta.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) dichiara di aver fatto proprio l'emendamento della collega Ascari, relativo al trasferimento delle donne vittime di violenza presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza, al fine di aprire un confronto con la maggioranza e con il Governo su questi temi, al fine di trovare un punto di mediazione e di convergenza. Pur ringraziando il Sottosegretario Molteni per la disponibilità al dialogo, rileva che un impegno a prendere in carico le vittime è credibile se accompagnato dall'individuazione di risorse per realizzare l'impegno stesso. Per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore, esprime soddisfazione per la prima parte, nella quale si prevede che «le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico», e ciò nonostante il suo gruppo avesse proposto la creazione di un percorso specifico di accoglienza per le vittime di tratta nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione; esprime però anche molta delusione per la seconda parte della riformulazione, nella quale si dice che le amministrazioni interessate provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Ritiene che questa parte della riformulazione vanifichi completamente l'impegno assunto e renda tutta la riformulazione inaccettabile. Si

chiede infatti come sia pensabile assistere le donne vittime di violenza a costo zero e dove la maggioranza pensi di trovare i professionisti specializzati necessari a fornire tale assistenza senza mettere a disposizione risorse. Stigmatizzando il fatto che la sicurezza delle donne non vale per il Governo una voce di spesa, dichiara di non accettare la riformulazione e di ritirare l'emendamento; preannuncia che presenterà in Assemblea un ordine del giorno per impegnare il Governo a reperire le risorse necessarie nel primo provvedimento utile e auspica che almeno su questo ordine del giorno possa esservi la convergenza di tutti i gruppi e l'accoglimento da parte del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che il disegno di legge di bilancio è in corso di esame in prima lettura al Senato e invita tutti i colleghi ad attivarsi affinché in quella sede sia possibile farsi carico dell'impegno per l'assistenza delle donne vittime di violenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di accogliere l'invito del collega Grimaldi e si dice convinto del fatto che faranno lo stesso anche gli altri parlamentari, sottolineando la presenza odierna in Commissione anche dell'onorevole Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, che sicuramente valuterà a sua volta questa esortazione.

La Commissione approva l'emendamento 7.37 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ascari 7.09: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Iezzi 8.2, l'emendamento 10.2 del Governo e l'emendamento 11.6 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative e che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, i pareri

delle Commissioni II, III, IV, V, VIII, IX; X, XI, XII, XIII, XIV mentre la Commissione per le questioni regionali non si esprimerà. Prima di procedere alla deliberazione del mandato, sottopone alla Commissione la proposta di correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, all'esito degli emendamenti e subemendamenti approvati (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), in conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, stigmatizza la modalità di lavoro seguita dalla Commissione. Evidenzia infatti che dopo la presentazione degli emendamenti l'esame è stato praticamente sospeso per 15 giorni e che poi, una volta ripreso, sino all'ultimo sono stati presentati emendamenti e riformulazioni da parte del relatore, con ciò impedendo il sereno e pieno esercizio delle proprie funzioni da parte dei parlamentari e in particolare da parte di quelli delle opposizioni. Sottolinea inoltre come nessuna delle circa 200 proposte emendative delle opposizioni sia stata presa in considerazione e ritiene che ciò sia stato un chiaro segnale di arroganza da parte della maggioranza e del Governo. Per quanto attiene al merito del provvedimento, ribadisce come il profilo maggiormente critico del decreto-legge siano le norme relative ai minori stranieri non accompagnati, che vengono privati delle tutele che sono loro dovute attraverso disposizioni che non risolveranno minimamente il problema dell'immigrazione e che si riveleranno completamente inefficaci, come quelle dei precedenti tre decreti-legge del Governo intervenuti in questa materia; norme che hanno solo comportato un aumento degli sbarchi nel nostro Paese. Dichiarata il voto contrario dei parlamentari del Partito democratico.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni critiche già svolte dall'onorevole Bonafè e preannunciando il voto contrario del suo gruppo, sottolinea come

tutti i decreti-legge adottati sino ad oggi dal Governo per contrastare l'immigrazione abbiano fatto un buco nell'acqua. Evidenzia infatti come il Governo abbia introdotto norme che hanno prodotto solo l'effetto di rendere più difficile il lavoro dei soccorritori in mare e quello degli enti locali chiamati all'accoglienza, senza peraltro riuscire a disincentivare le partenze. Fa presente che nessun effetto deterrente è derivato dalle numerose morti in mare né dalle condizioni inumane dei centri di accoglienza e che nessun effetto deterrente produrranno le norme odierne sui minori non accompagnati, con l'aggravante che nel provvedimento odierno si è dato spazio anche a norme che umiliano la professione forense. Ringrazia comunque i colleghi della Commissione che hanno provato comunque a migliorare il testo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ricorda a tutti che quello in conversione è il terzo decreto-legge che il Governo Meloni dedica specificamente all'immigrazione e che numerose altre disposizioni su questa materia hanno trovato spazio in vari altri provvedimenti d'urgenza. Evidenzia come tutti questi interventi siano stati caratterizzati dal cinismo e dalla crudeltà verso chi si trova in una difficoltà estrema e si siano rivelati completamente inefficaci. Con particolare riferimento al decreto-legge in esame afferma che la deroga strutturale alla capienza dei centri di accoglienza è un obbrobrio non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista giuridico, perché pensata non come una deroga temporanea, nelle more del superamento dell'emergenza, ma come una deroga stabile, che ostacola l'integrazione dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo. Ritiene che le disposizioni del decreto-legge esprimano disprezzo per l'accoglienza dei minori e per le norme che lo disciplinano, prevedendo che l'accoglienza avvenga addirittura nei centri per gli adulti, in violazione del diritto italiano e europeo e stigmatizza l'accanimento del Governo contro i diritti di difesa in giudizio dei migranti, in violazione delle norme sul gratuito patrocinio. Ritiene in particolare che queste ultime disposizioni abbiano il solo obiettivo di spaventare gli

avvocati, con la minaccia di non liquidare loro i compensi, sperando così che nessuno più voglia assumersi l'onere della difesa dei migranti. Dichiarò che su queste norme continuerà a fare una strenua opposizione e preannuncia una propria relazione di minoranza sul disegno di legge di conversione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Michelotti, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 92.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni e rammenta che il termine per l'espressione del parere

da parte della Commissione scadrà il 28 novembre prossimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale è trasmesso al Parlamento in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 – collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996. Evidenzia che a partire dal 1996, infatti, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo – il nr. 2309 – dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della citata legge del 1995, che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella. Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra que-

sti, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziato è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge di bilancio.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per la descrizione dell'evoluzione del quadro normativo che a partire dagli anni '80 ha garantito il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, evidenzia che nel bilancio di previsione 2023, il capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno stanziava a titolo di Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 1.956.197 euro.

In attuazione dei citati presupposti normativi, l'atto del Governo n. 92, all'esame della Commissione, contiene dunque lo schema di decreto ministeriale di ripartizione di tale somma a titolo di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle stesse associazioni, nonché copia dei rendiconti annuali dell'attività svolta dalle predette associazioni combattentistiche nel 2022. Più nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale prevede il riparto dei complessivi 1.956.197 euro alle seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), alla quale sono riconosciuti 1.525.834 euro; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), alla quale vanno 234.744 euro; Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti

(ANED), alla quale sono riconosciuti 195.620 euro.

Fa presente che la legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha ripartito la somma totale di circa 2 milioni di euro rispettando la medesima proporzione di riparto che risulta già dalla legge n. 93 del 1994 che, a partire dal triennio 1994-1996, aveva autorizzato uno stanziamento per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi annuali è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La prassi di riparto dello stanziamento complessivo trova fondamento nell'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, accolto dal Governo nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, con il quale il Governo si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

L'erogazione del contributo, come chiarito dall'articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della Missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.

L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995).

Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'anno 2022, che sono allegati allo schema di decreto.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 e dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978) ed è iscritta, dal 17 ottobre 2022, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associazione ha sede a Roma e conta 25.012 associati. Ricorda inoltre che questa associazione, oltre al contributo oggetto dello schema di decreto in esame, è destinataria anche di un ulteriore specifico finanziamento, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate ed è iscritto nel capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nell'esercizio 2023, l'ammontare del contributo è stato di 360.328 euro.

L'ANPPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in

Roma, istituita nel 1954 e riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Secondo gli ultimi dati disponibili, conta 3.023 soci.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano ma esistono sezioni in diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati, i soci risultano essere 2.503.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**EMENDAMENTI 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 E 11.6 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0.3.18.1. Boschi.

All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera b).

0.3.18.2. Boschi.

All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera c).

0.3.18.3. Boschi.

All'emendamento 3.18 del relatore, sopprimere il comma 2.

0.3.18.4. Boschi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento

di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame »;

b) all'articolo 35, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera *b*), e di cui all'articolo 28-*ter*, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera *e*), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-*bis*, comma 17-*bis*, ultimo periodo »;

c) all'articolo 35-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugna-

zione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera *b-bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo »;

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« *17-bis*. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera *b-bis*), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis ».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al difensore non è liquidato alcun compenso » sono sostituite dalle seguenti: « il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio ».

3.18. Il Relatore.

ART. 4.

All'emendamento 4.14 del relatore, sostituire le parole: il procedimento è estinto

con le seguenti: la Commissione territoriale valuta quali ulteriori atti intraprendere *e le parole:* successivamente all'estinzione *con le seguenti:* successivamente alla eventuale estinzione

0.4.14.1. Boschi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: , al secondo periodo, le parole: « la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento è estinto » e, al terzo periodo, le parole: « successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente all'estinzione ».

4.14. Il Relatore.

ART. 5.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a) sopprimere il numero 1.

0.5.78.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: al primo periodo, la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque ».

0.5.78.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* venti.

0.5.78.3. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e le parole « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse.

0.5.78.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), dopo le parole: in attuazione della vigente normativa aggiungere le seguenti: nazionale, regionale e comunitaria.

0.5.78.5. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è, comunque, stabilita fino alla fine del periodo.

Conseguentemente alla lettera a), numero 2), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: A tal fine.

0.5.78.6. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: con oneri a valere anche con le seguenti: con oneri a valere.

0.5.78.7. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0.5.78.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 50 per cento con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento.

0.5.78.9. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, sopprimere il sesto periodo.

0.5.78.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, sesto pe-

riodo, sostituire le parole: non superiore a novanta giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.

0.5.78.11. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prorogabili per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

0.5.78.12. Iezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

al primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

al secondo periodo, dopo le parole: « è situata la struttura, » sono aggiunte le seguenti: « secondo le esigenze del territorio, tenuto conto dell'entità degli arrivi in frontiera ovvero dei rintracci, » e le parole « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « in coerenza con la normativa regionale » sono sostituite dalle seguenti: « in attuazione della vigente normativa »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza

del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui al comma 1 e 3-*bis*, ed è comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-*bis* »;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture

di cui ai al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. »;

b) *alla lettera b), n. 3), capoverso 6-ter, sostituire le parole:* tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ovunque ricorrono, *con le seguenti:* tribunale dei minorenni.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

5.78. Il Relatore.

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *h-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « in stato di gravità » sono soppresse.

7.37. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.

11.6. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « , per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ».

01.01. *(Nuova formulazione)* Lucaselli, Montaruli.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata

nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame »;

b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo »;

c) all'articolo 35-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-*bis* e 32, comma 1, lettera *b-bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo »;

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *b-bis*), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-*bis* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al difensore non è liquidato alcun compenso » sono sostituite dalle seguenti: « il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio ».

3.18. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b):

1) *sostituire le parole:* al comma 2 *con le seguenti:* comma 2, al primo periodo;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , al secondo periodo, le parole: « la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento è estinto » e, al terzo periodo, le parole: « successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente all'estinzione ».

4.14. Il Relatore.

ART. 5.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

0.5.78.12. Iezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: « è situata la struttura, » sono inserite le seguenti: « secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, » e le parole: « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: « in coerenza con la normativa regionale » sono sostituite dalle seguenti: « in attuazione della vigente normativa »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-*bis* ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-*bis* »;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma

1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio »;

b) *alla lettera b), numero 3), capoverso 6-ter:*

al primo periodo, sostituire le parole: « presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » *con le seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni »;

al terzo periodo, sostituire le parole: « presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » *con le seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni »;

al quinto periodo, sostituire le parole: « tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni » *con le seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni ».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

5.78. Il Relatore.

ART. 7.

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « in stato di gravidanza » sono soppresse.

7.37. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: nelle strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera.

8.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 10.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario

svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno »;

c) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

10.2. Il Governo.

ART. 11.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.

11.6. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'at-

tuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.35. *(Proposta di nuova formulazione)*
Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Boldrini.

ALLEGATO 4

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « e 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al » e le parole: « n. 159. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 159 »;

al numero 3), le parole: « Nei confronti » sono sostituite dalle seguenti: « 10. Nei confronti » e le parole: « e si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « ; si applicano »;

alla lettera b), le parole: « e 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al » e le parole: « n. 159. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 159 »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « , è aggiunto infine il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « Titolo VIII del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « titolo VIII del libro primo del codice penale » e dopo le parole: « quinto e sesto periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma »;

al numero 2), le parole: « e all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo e all'articolo » e le parole:

« primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, »;

al comma 2, le parole: « Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: » e dopo le parole: « dalle seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « : »;

al comma 3, le parole: « primo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;

al comma 4, lettera a), le parole: « dei cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « degli stranieri ».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: « per il posto rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « , per il posto, rispettivamente, »;

al comma 4, al primo periodo, la parola: « annua » è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: « dall'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, la parola: « presenta » è sostituita dalla seguente: « presenti ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera b), numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: « dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, » sono sostituite dalle seguenti: « dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

al capoverso 6-ter:

al quinto periodo, la parola: « notifica » è sostituita dalla seguente: « notificazione »;

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinnea, dopo le parole: « All'articolo 32 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al capoverso 1-bis.1, le parole: « periodo, consegue » sono sostituite dalle seguenti: « periodo consegue ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « prefettura » è sostituita dalle seguenti: « prefettura-ufficio territoriale del Governo »;

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « n. 142 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « dell'articolo 10-ter del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, le parole: « al comma 1, è » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 è » e dopo le parole: « all'articolo 50 del »

sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 4, le parole: « pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « di euro » e le parole: « e a euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: « all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

All'articolo 11:

al comma 1:

all'alinnea, le parole: « di potenziamento » sono sostituite dalle seguenti: « , per il potenziamento »;

alla lettera a), le parole: « 3.750 migliaia di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3,75 milioni di euro », le parole: « alla criminalità organizzata e al terrorismo » sono sostituite dalle seguenti: « della criminalità organizzata e del terrorismo » e le parole: « per il settore » sono sostituiti dalle seguenti: « per i settori »;

alla lettera b), le parole: « 1.250 migliaia di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,25 milioni di euro » e le parole: « per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « , in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica »;

al comma 2, le parole: « allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento » sono sostituite dalle seguenti: « allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento »;

al comma 3, le parole: « nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori » e le parole: « e di innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'innovazione »;

al comma 4, le parole: « 2024, e 2025, si provvede quanto » sono sostituite dalle

seguinti: « 2024 e 2025, si provvede, quanto », le parole: « dei fondi speciali di parte corrente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di parte corrente iscritto », dopo le parole: « del Ministero dell'economia e delle finanze », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « per l'anno 2023 », le parole: « e quanto a 5 milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto a 5 milioni di euro » e le parole: « dei fondi speciali di conto capitale iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di conto capitale iscritto »;

al comma 5, le parole: « nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori » e le parole: « e di innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'innovazione »;

al comma 6, le parole: « dei fondi speciali di parte corrente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di parte corrente iscritto » e dopo le parole: « del Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2023 ».